LEGISLATURA XXV - 1 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 1º AGOSTO 1920

contro gli speculatori; perchè si cerchi di infrenare il rialzo del costo delle merci, affinchè si possano evitare gravi e luttuosi eventi. (Vive approvazioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Capitani.

DE CAPITANI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che si propone la mitigazione dei prezzi dei generi alimentari, delle materie prime e delle merci di esteso uso popolare si ispira ad un concetto morale e sano che deve essere elogiato. Nessuno può rimanere impassibile di fronte alla speculazione più ingorda che, ancora in questo periodo del dopo-guerra, tenta rendere il disagio della vita, specie per le classi non abbienti, davvero insopportabile.

Il Governo adunque compie ad uno dei più imperiosi suoi doveri preoccupandosi del deplorevole fenomeno, e cercando porvi riparo.

Così nella relazione che precede il progetto, come in quella del relatore onorevole Carboni, questi concetti sono lucidamente spiegati, nè occorre insistervi di più. Quanto invece importa assai discutere, si è il mezzo per arrivare a questo fine da tutti noi ardentemente desiderato.

La legge che è posta al nostro esame risponde allo scopo? Praticamente assicura una difesa contro l'aumento eccessivo del prezzo?

Questa domanda ci lascia un po' perplessi, e non ci permette una r sposta decisa.

Innanzi tutto è da ricordare quanto s'è detto da ogni parte circa la necessità di alleggerire il paese da tutte queste bardature di guerra, leggi, regolamenti, vere grida d'un tempo, che nella maggior parte dei casi non ottennero lo scopo pel quale vennero creati. Basterà rievocare l'infelice risultato dato dalla applicazione dei calmieri, che servivano solo per chi aveva larga disponibilità di danaro per acquistar la merce che veniva sottratta al commercio normale.

Poi è da domandarsi se per colpire lo aggiotaggio e il delittuoso accaparramento è proprio indispensabile una legge speciale, con creazione delle famose Commissioni, o se pure non sia migliore sistema applicare rigidamente le leggi vigenti, ritenuto che il nostro Codice penale, specie per l'aggiotaggio, può opportunamente servire per le gravi sanzioni che contiene contro questi reati, che in ultima analisi hanno il carattere della vera truffa.

Ma tralasciando di addentrarmi in queste osservazioni di carattere pregiudiziale, e volendo invece esaminar la legge quale ci è presentata, mi limiterò a pochi rilievi di carattere pratico.

Plaudo al concetto ispiratore dei primi quattro articoli che rispondono perfettamente al desiderio già espresso di semplificazione e di abbandono graduale della bardatura di guerra.

Specialmente approvo il contenuto del l'articolo 4 essendo persuaso che il maggiore benessere potrà soltanto aversi quando la concorrenza sarà alimentata da maggiori quantità di materie prime sui mercati, abbattendo le barriere e gli inceppi che ne intralciano l'arrivo.

La libera concorrenza è il mezzo infallibile per equilibrare la bilancia commerciale, e per dare quello che davvero può chiamarsi il giusto prezzo.

Pienamente giustificata dalla relazione dell'onorevole Carboni è la soppressione dell'articolo 6 che esprime solo principî di diritto comune.

Grave assai parmi invece la facoltà data ai funzionari delegati dal Ministero nel 3º comma dell'articolo 9.

Essi potranno dunque assumere testimoni col vincolo del giuramento, procedere ad ispezioni dei libri di commercio, della corrispondenza e delle singole fatture sia del periodo pre-bellico, sia del periodo attuale, anche per riconoscere la differenza del prezzo nei due momenti.

E tutto questo senza una regolare istruttoria: senza un accertamento del reato: ad libitum dei funzionari?

Temo che da questa disposizione saranno fortemente impressionati, e vorrei dire paralizzati gli onesti negozianti, mentre i furbi troveranno mille scappatoie per non cadere nella rete loro tesa.

Nè potrei lasciar senza osservazioni l'importantissimo articolo 10.

La formazione della Commissione che dovrà poi far funzionare la legge è il perno della legge stessa.

Così come è a noi presentata, ha un aspetto eccessivamente burocratico, perchè assomiglia troppo a quelle Commissioni del periodo bellico che abbiamo giudicate alla prova, e che abbiamo in fatto ritenute impari al mandato.

Il prefetto che tutto deve fare, tutto conoscere, non potrà nella scelta dei Commissari che ispirarsi a criteri politici. Il presidente del tribunale poi si troverà ben